

REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL CATASTO TERMICO "SIRE"

Torniamo sull'argomento già brevemente affrontato nel numero precedente "87" di gennaio del periodico "e.A" di ITEA S.p.A., fornendo maggiori informazioni in merito alle motivazioni, agli obblighi, alle competenze, agli oneri ed alle eventuali sanzioni che il Responsabile dell'impianto termico deve conoscere ed attenersi.

1. IMPIANTI DA ACCATASTARE:

Innanzitutto precisiamo il tipo di impianti termici soggetti all'accatastamento:

- Sono individuati come "impianti termici" gli impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, e possono comprendere sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo (caldaia, cogeneratore, stazione di teleriscaldamento, pompa di calore, termoconvettore, apparecchio radiante);
- Sono compresi gli impianti individuali di riscaldamento (impianti autonomi);
- Gli apparecchi fissi quali stufe a legna, caminetti, condizionatori, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante sono assimilati agli "impianti termici" quando la somma delle potenze nominali al focolare degli stessi, al servizio della singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW (la stufa a legna, se apparecchiatura esclusiva dell'unità immobiliare, va accatastata con propria matricola);
- Non sono considerati "impianti termici" i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (scalda acqua).

2. FIGURE COINVOLTE NELL'ACCATASTAMENTO:

Elenchiamo poi le varie figure coinvolte, precisandone competenze e responsabilità:

- **Responsabile:** Proprietario o Assegnatario dell'alloggio o edificio in cui è installato l'impianto termico del quale è tenuto per legge alla sua registrazione nel "SIRE";
- **Proprietario:** Proprietario dell'alloggio o edificio in cui è installato l'impianto termico del quale è tenuto a verificare l'avvenuta registrazione nel "SIRE";
- **Amministratore:** Soggetto abilitato, incaricato dal Proprietario o dai Proprietari di provvedere per loro conto all'amministrazione dell'edificio e quindi con l'obbligo di verificare l'avvenuta registrazione nel "SIRE";
- **Manutentore:** Soggetto abilitato, incaricato dal Proprietario o Assegnatario ad eseguire le operazioni periodiche di manutenzione e controllo della combustione dell'impianto termico e per il quale, su preciso incarico, provvede alla sua registrazione nel "SIRE";
- **Terzo Responsabile:** Soggetto abilitato che sostituisce il Manutentore nelle operazioni periodiche di manutenzione e controllo della combustione degli impianti termici centralizzati con potenzialità al focolare maggiore dei 35 kW;
- **Installatore:** Soggetto abilitato, individuato dal Proprietario, incaricato dell'installazione del nuovo impianto termico o della modifica e manutenzione straordinaria dell'impianto termico esistente.

3. NORME DI LEGGE:

Un breve accenno storico delle varie disposizioni di legge che hanno portato alla creazione del "SIRE":

D.P.R. 412 del 26 agosto 1993:

Il D.P.R. 412/1993, regolamento attuativo della L. 10/1991, ha introdotto il “Libretto di impianto” per gli impianti termici di potenzialità inferiore ai 35 kW, denominati per comodità “autonomi” ed il “Libretto di centrale” per gli impianti con propria centrale termica, di norma con potenzialità uguale o maggiore di 35 kW. Per entrambi i casi il Manutentore/Terzo Responsabile era tenuto a compilare il “Libretto” annotando le caratteristiche tecniche dell’impianto ed i vari interventi di manutenzione succedutesi nel tempo.

I “Libretti” vanno custoditi in prossimità degli impianti e devono essere messi a disposizione degli incaricati per i vari controlli di legge previsti (V.V.F., A.P.S.S., I.N.A.I.L., P.A.T., ecc.).

La periodicità degli interventi di manutenzione è legata alle indicazioni del Costruttore del generatore “autonomo” ed alle indicazioni di legge per quelli “centralizzati”, che varia in relazione alla potenzialità dell’impianto stesso.

Regolamento europeo (UE) n. 305 del 9 marzo 2011:

Il regolamento del Parlamento europeo 305/2011 ha tra l’altro introdotto l’obbligatorietà della marchiatura CE per tutta una serie di apparecchiature coinvolte nella climatizzazione degli ambienti.

In particolare è richiesta la marcatura CE per gli apparecchi a gas, le caldaie ad acqua riscaldate con combustibile liquido, solido e gassoso, i bruciatori, le stufe e le caldaie a legna ed a pellets, i camini e le canne fumarie.

Tra i requisiti base del regolamento sono presenti:

- La resistenza meccanica e la stabilità;
- La sicurezza in caso d’incendio;
- La sicurezza d’uso;
- La protezione contro il rumore;
- Il risparmio energetico.

D.P.R. 74 del 16 aprile 2013:

Il D.P.R. 74/2013 sostituisce i due precedenti documenti con un unico “Libretto d’impianto per la climatizzazione” per tutte le tipologie di impianto, introduce il “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici” che prevede di comunicare periodicamente agli enti preposti i dati dell’impianto con periodicità di uno, due o quattro anni secondo la tipologia dell’impianto come previsto dall’Allegato A del decreto, dando quindi ad ENEA il modo di realizzare il “Catasto termico” nazionale degli impianti di termici.

Gli impianti oggetto del controllo sono tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale maggiore a 12 kW.

Nell’Allegato B dello stesso decreto sono indicati i valori minimi consentiti del rendimento di combustione in relazione alla tipologia del generatore ed al suo anno di installazione.

Il decreto introduce inoltre l’obbligatorietà dei controlli da parte delle autorità competenti e rinnova le sanzioni a carico Proprietari, Responsabili, Amministratori, Terzo Responsabili e Manutentori introdotte dall’art. 15 del D.P.R. 412/1993 e ribadite dalla Legge 90/2013 che prevedono per *“Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro”*, mentre per *“l’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’art. 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa*

non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti".

D.M. 10 febbraio 2014:

Il decreto pubblica i nuovi modelli di "Libretto d'impianto per la climatizzazione" ed i quattro modelli di "Rapporto di efficienza energetica", introdotti dal D.P.R. 74/2013, e da utilizzare in relazione alla tipologia di impianto controllato (*tipo 1* per i gruppi termici, *tipo 2* per i gruppi frigo, *tipo 3* per gli scambiatori e *tipo 4* per i cogeneratori).

Legge provinciale 20 del 4 ottobre 2012:

La P.A.T., attraverso tale legge provinciale sull'energia dà attuazione alla direttiva 2009/28/CE e di fatto anticipa le norme nazionali sul "Catasto termico".

Attraverso l'A.P.R.I.E. e con il supporto di Informatica Trentina S.p.A. ha approntato il portale informatizzato "SIRE" per digitalizzare l'inserimento dei dati raccolti da Manutentori e Terzi Responsabili, creando quindi il catasto termico provinciale.

Come da delibera della Giunta Provinciale n. 1008 del 13 giugno 2016, il portale informatizzato è entrato in funzione il 01 dicembre 2016 e l'Incaricato della manutenzione ha l'obbligo di compilarlo inserendo i dati dell'impianto entro 30 giorni dall'ultima manutenzione.

La P.A.T., con proprio personale o con l'ausilio di organismi esterni di provata esperienza, procede al controllo degli impianti termici civili.

In relazione al risultato dei propri controlli provvede ad applicare le eventuali sanzioni previste dall'art. 13 della legge stessa.

4. CATASTO TERMICO "SIRE":

Il Sistema Informatico Risorse Energetiche (SIRE) è il catasto informatizzato della P.A.T. nel quale devono confluire i dati relativi agli impianti termici presenti su tutto il territorio provinciale.

In particolare deve contenere i seguenti dati:

- Le caratteristiche degli apparecchi installati;
- Le informazioni sui Responsabili / Proprietari;
- Gli esiti delle manutenzioni;
- Gli esiti delle ispezioni sullo stato di manutenzione e di esercizio.

5. APPARECCHIATURE DA ACCATASTARE:

Tutte le apparecchiature identificabili come "impianti termici" o assimilabili ad essi vanno accatastate secondo la procedura prevista dal "SIRE" che obbliga il Manutentore o Terzo Responsabile ad apporre l'etichetta adesiva, ben in vista, sull'apparecchiatura di maggior potenza termica, partendo dalla caldaia.

Le altre apparecchiature presenti nell'unità abitativa non vanno etichettate, ma le loro caratteristiche tecniche (potenzialità termica, marca, modello, ecc.) vanno comunque registrate nel "SIRE".

Negli edifici con impianti centralizzati la responsabilità dell'etichettatura dell'impianto spetta al Proprietario o all'Amministratore.

Per gli altri impianti presenti nelle unità abitative costituenti l'edificio la responsabilità di accatastamento ricade sul Responsabile (definizione al punto 2.).

6. ACCATASTAMENTO E SCADENZE:

L'accatastamento grava sul Responsabile dell'impianto che è obbligato a provvedere personalmente o delegando l'Installatore o il Manutentore.

In ogni caso la scadenza ultima per l'accatastamento degli impianti nuovi e di quelli esistenti coincide con il 30° giorno successivo alla prima manutenzione utile dopo il 01 dicembre 2016.

L'accatastamento dell'impianto termico si realizza attraverso il compimento di due distinte operazioni:

- Assegnazione, tramite apposita etichetta adesiva sull'apparecchio, di un codice alfanumerico di identificazione dell'impianto stesso;
- Inserimento dei dati relativi all'accatastamento dell'impianto nel SIRE.

7. ETICHETTATURA IDENTIFICATIVA:

L'etichetta adesiva riporta il codice costituito da due lettere, cinque numeri ed una lettera di controllo (es.: AA00000G) ed è fornita gratuitamente ad A.P.R.I.E. a chi ne fa richiesta e non può essere riciclata o duplicata.

L'etichetta va installata sul mantello esterno del generatore termico, in posizione ben visibile, nel caso di impianti di raffrescamento va installata sulla componente principale dell'impianto quali il gruppo frigorifero o l'unità motocondensante.

Quando l'impianto termico individuale è composto da soli apparecchi a combustibile solido (stufe a lega o pellet, stufe ad olle) è possibile applicare l'etichetta sul "Libretto d'impianto per la climatizzazione".

8. AGGIORNAMENTO DEL LIBRETTO D'IMPIANTO:

Il "Libretto d'impianto per la climatizzazione", introdotto dal D.P.R. 74/2013, va aggiornato riportando il codice del catasto "SIRE".

Naturalmente il "Libretto" va aggiornato all'atto di ogni operazione di manutenzione periodica, integrandolo della copia del "Rapporto di efficienza energetica".

Quest'ultimo deve riportare i dati della prova di combustione effettuata con la periodicità di legge previste dall'Allegato A del D.P.R. 74/2013, anche se è consigliabile per gli impianti installati all'interno delle unità abitative, ai fini della sicurezza personale, la cadenza annuale di tale operazione.

9. ACCESSIBILITA' AL "SIRE":

Attualmente al "SIRE" possono accedere:

- L'A.P.R.I.E. ed il personale che effettua le ispezioni;
- Gli Installatori, Manutentori e Terzi Responsabili preventivamente accreditati, per inserimento, aggiornamento o visualizzazione dei dati;
- Gli Utenti esterni (Proprietari, Responsabili, Amministratori) tramite CSP, limitatamente alla visualizzazione dei dati relativi al proprio impianto termico;
- Le amministrazioni comunali trentine, limitatamente alla visualizzazione dei dati relativi agli impianti ricadenti nel rispettivo territorio comunale;
- I soggetti specificatamente individuati da A.P.R.I.E. per motivate esigenze di pubblica utilità.

Tra queste ultime è presente ITEA S.p.A., la quale ha la necessità di verificare la presenza nel "SIRE" di tutti i 3.530 impianti termici di cui è proprietaria o amministratrice.

Di questi impianti termici 640 sono di tipo centralizzato e 2.890 sono di tipo autonomo, mentre altri 81, dei quali è comproprietaria, sono amministrati da Amministratori esterni.

10. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO:

Il Responsabile dell'impianto termico ha i seguenti obblighi:

- Per gli impianti esistenti deve farsi compilare il "Libretto d'impianto per la climatizzazione" e deve farsi accatastare l'impianto dal Manutentore o dal Terzo Responsabile;
- Per gli impianti nuovi deve farsi accatastare l'impianto dal Manutentore o Terzo Responsabile, mentre la compilazione del "Libretto d'impianto per la climatizzazione" spetta all'Installatore.

11. OBBLIGHI PER L'INSTALLATORE DELL'IMPIANTO:

L'Installatore dell'impianto termico ha i seguenti obblighi:

- Per gli impianti esistenti non ha nessun obbligo, ma può accatastare l'impianto se accreditato, e compilare il "Libretto d'impianto per la climatizzazione" se mancante;
- Per gli impianti nuovi deve compilare il "Libretto d'impianto per la climatizzazione" e può accatastarlo, se accreditato.

12. OBBLIGHI PER IL MANUTENTORE / TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO:

Il Manutentore e/o Terzo Responsabile dell'impianto termico, sia esistente che nuovo, ha l'obbligo di registrare in "SIRE" tutte le informazioni riguardanti gli esiti delle manutenzioni effettuate entro 30 giorni dalla visita manutentiva.

Su richiesta del Responsabile dell'impianto può procedere all'accatastamento nel "SIRE", se mancante.

La registrazione informatica dei dati sostituisce la trasmissione cartacea ad A.P.R.I.E. del "Rapporto di efficienza energetica".

13. MODALITA' DI ACCATASTAMENTO:

Ribadito l'obbligo da parte del Responsabile di accatastare l'impianto termico nel "SIRE" si precisano le due modalità di registrazione attualmente possibili, ovvero:

- L'accatastamento dell'impianto può essere delegata all'Installatore o al Manutentore / Terzo Responsabile a fronte del riconoscimento delle spese di registrazione. A tal proposito si precisa che a seguito di confronto tra l'"Associazione Artigiani e Piccole Imprese" e l'"Associazione Difesa Orientamento Consumatori" è stato individuato in 15,00 € l'importo indicativo, ma non vincolante, per tale operazione.
- L'accatastamento dell'impianto può essere eseguito direttamente dal Responsabile dell'impianto, in maniera gratuita, presso gli uffici dell'A.P.R.I.E. di p.zza Fiera, 3 a Trento, tel. 0461.497310, aprie@provincia.tn.it, presentandosi previo appuntamento, con i dati dell'impianto ("Libretto d'impianto per la climatizzazione", "Rapporto di efficienza energetica", i dati catastali dell'edificio o unità abitativa, oltre al proprio codice fiscale).

14. CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI:

Data la sua strutturazione "SIRE" costituisce uno strumento indispensabile anche per le attività di controllo ed ispezione degli impianti termici che A.P.R.I.E. è chiamata a svolgere sull'intero territorio provinciale.

Ogni anno A.P.R.I.E. effettua circa 3.000 ispezioni, prestando un servizio concreto per la sicurezza e la messa a norma degli impianti termici.

La priorità nei controlli effettuati da A.P.R.I.E. è la seguente:

- Impianti oggetto di segnalazioni;
- Impianti con manutenzione scaduta;
- Impianti non accatastati;
- Impianti dotati di apparecchi con anzianità superiore a 15 anni;
- Impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
- Impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW ed impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;
- Impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
- Gli impianti di cui all'art. 8, comma 7, per i quali risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/13;
- Tutti gli altri impianti.

15. OBIETTIVI DEI CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI:

Gli obiettivi principali dei controlli sugli impianti termici sono la "Sicurezza" ed il "Risparmio energetico", ma le principali ricadute sul territorio riguardano:

- La salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica e privata;
- La prevenzione degli incendi dovuti principalmente al surriscaldamento delle canne fumarie;
- Il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente.

16. LE ISPEZIONI DI A.P.R.I.E.:

Le ispezioni di A.P.R.I.E. sono volte ad accertare:

- Le generalità del Responsabile dell'impianto termico;
- L'avvenuto inserimento dell'impianto nel catasto;
- La manutenzione dell'impianto;
- La compilazione del "Libretto d'impianto per la climatizzazione";
- La conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e regola dell'arte.

Al termine delle operazioni di verifica, i risultati delle ispezioni sono registrati nel "Libretto d'impianto per la climatizzazione" e nel "SIRE".

Se ritenuto necessario, in ragione della gravità delle anomalie dell'impianto accertate, ne viene data specifica comunicazione al Sindaco del Comune del luogo di ispezione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

A tutela dell'utente, l'A.P.R.I.E. intende occuparsi anche della verifica della qualità delle manutenzioni effettuate sugli impianti in virtù di un'apposita convenzione con l'"Associazione Artigiani e Piccole Imprese" della provincia di Trento.

Tale controllo viene eseguito entro e non oltre i 45 giorni dall'ultima manutenzione effettuata, sotto la supervisione di un verificatore dell'Agenzia.

La data e l'ora della verifica deve essere comunicata al Manutentore che ha eseguito la manutenzione sull'impianto, il quale deve essere invitato ad assistere a tutte le fasi del controllo.

17. LE SANZIONI:

I mancati adempimenti da parte del Responsabile o del Manutentore / Terzo Responsabile dell'impianto termico comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni economiche e l'imposizione di termini temporali di adeguamento.

Le sanzioni sono:

Fattispecie	Soggetto sanzionato	Termini di adeguamento	Entità della sanzione
Mancanza del "Libretto d'impianto per la climatizzazione"	Responsabile	Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento	Da 700 a 5.000 €
Omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche	Responsabile	Entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento	Da 500 a 3.000 €
Mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione degli impianti termici civili	Responsabile	Riconduzione entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento	Da 1.000 a 6.000 €
	Responsabile	Sostituzione entro 180 giorni dalla notifica del verbale di accertamento	Da 1.000 a 6.000 €
Mancata compilazione e mancata sottoscrizione del "Rapporto di efficienza energetica"	Manutentore	Entro 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento	Da 1.000 a 6.000 €
Omessa comunicazione dei dati relativi alle manutenzioni	Manutentore	Immediata	Da 500 a 3.000 €
Omessa comunicazione dei dati delle società distributrici di combustibile	Ditta distributrice del combustibile	Immediata	Da 2.000 a 10.000 €
Rifiuto o indisponibilità del Responsabile dell'impianto previamente diffidato	Responsabile	Immediata	Da 300 a 2.000 €
Mancata esecuzione a regola d'arte delle attività di manutenzione	Manutentore	Immediata	Da 1.000 a 6.000 €